



Delibera Originale Della Giunta Comunale

N. 83 del Reg. Data 17-04-2012	Oggetto: Istituzione nuova sede farmaceutica. Art. 11 D.L. 1/2012, conv. L. 27/2012.
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 13:00, nella solita sala del

Comune suddetto convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

MARINUCCI LUCIANO	SINDACO	P
DI CLEMENTE GIORGIO	ASSESSORE	P
FERAGALLI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
CACCIAGRANO PAOLO	ASSESSORE	P
CHIACCHIARETTA ALESSIA	ASSESSORE	P
DI PALMA FEDERICO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Maria Grazia SCARPONE.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del D.lgs.vo 267/2000 – T.U.E.L. – hanno espresso parere FAVOREVOLE

Ricordato che:

- con deliberazione n. 25 del 21/02/2005, nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, la Giunta Municipale richiedeva alla Giunta Regionale - Direzione Sanità, Servizio assistenza Farmaceutica- l'istituzione di una nuova sede farmaceutica in San Giovanni Teatino alta da porsi presso la ex sede comunale, che dista Km. 3,750 dalla più vicina sede farmaceutica;
- con tale richiesta veniva ampiamente motivata per dimostrare ed evidenziare la necessità della istituzione della nuova circoscrizione farmaceutica ricorrendo al "criterio topografico";
- con deliberazione n. 67 del 06/04/2005 la Giunta Comunale ribadiva la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 362/91 per la istituzione di una sede farmaceutica con il criterio derogatorio topografico con le motivazioni indicate nella precedente deliberazione n. 25 del 21 febbraio 2005;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 88 del 13/02/2006, istituiva la sede farmaceutica n. 3, di tipo rurale, revisionando la pianta delle circoscrizioni di pertinenza alle sedi farmaceutiche già esistenti;
- con nota n.6315 di prot. del 9.03.2006 il Servizio Assistenza farmaceutica regionale notificava il predetto atto deliberativo precisando, fra l'altro, che la sede farmaceutica n.3 non costituisce oggetto di diritto di prelazione alla gestione da parte del Comune nel rispetto del principio di alternanza ex co. 3 art.9 della L. 2.04.1968, n.475 e s.m.i., sicchè tale nuova farmacia dovrà essere inserita nel bando di concorso per sedi vacanti nella provincia di Chieti da indire ad opera della Giunta Regionale;
- in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie anno 2008, con deliberazione n. 102 del 11/06/2009 la Giunta Comunale confermava la pianta organica esistente composta da n. 3 sedi farmaceutiche di cui solo due già operative;

Ricordato, altresì, che:

- con la nota n. RA/71629 del 30/03/2011 la Direzione politiche della salute-servizio assistenza farmaceutica e trasfusionale- della Giunta Regionale, comunicava l'avvio del procedimento per la revisione della pianta organica delle Farmacie con riferimento al 31/12/2010;
- con l'atto deliberativo n. 97 del 14.06.2011, nell'ambito di tale procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, la Giunta Municipale richiedeva alla Giunta Regionale -Direzione Sanità, Servizio assistenza Farmaceutica- l'istituzione di un "Dispensario farmaceutico" ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21.05.2010 n. 20, nella medesima sede già individuata per la terza farmacia sita in San Giovanni Teatino alta;
- con successivo atto deliberativo n. del , la Giunta comunale, altresì, proponeva una lieve modificazione delle circoscrizioni farmaceutiche n. 1 e n. 2, ai sensi dell'art.5 della Legge n. 362/1991 e s.m.i., il tutto come meglio risultante dalle schede descrittive e dagli elaborati grafici allegati;

Posto in evidenza che:

- L'art.11 del D.L. n.1/2012, convertito nella Legge 24.03.2012, n.27, pone nuove norme al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché per favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico;
- In tale contesto, è previsto che il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti e che ciascun Comune, sulla base dei dati Istat della popolazione residente al 31.12.2010 e dei parametri di cui al co.1 dell'art.11, individua le nuove sedi farmaceutiche e comunichi i dati alla Regione nel termine di gg. 30 dalla Legge di conversione

del decreto legge n.1/2012;

- Con lettera del 20.03.2012, la Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale ha indetto una apposta riunione per il 26.03 u.s., nel corso della quale sono stati meglio chiariti i vari aspetti del nuovo quadro normativo ed evidenziato, per quanto qui rileva, che nel territorio di San Giovanni T.no è prevista la istituzione di una nuova sede farmaceutica;
- Con nota dello scorso 13 aprile, il competente servizio regionale dava formale comunicazione di avvio del procedimento di istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell'art.11 del D.L. n.1/2012 convertito nella L. 27/2012, precisando che sulle nuove sedi farmaceutiche non potrà essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune in deroga alle disposizioni previgenti e che entro sessanta giorni dall'invio delle proposte comunali, la Regione bandirà il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle nuove sedi e di quelle vacanti;
- Con la richiamata nota, altresì, viene precisato che la proposta comunale di istituzione della nuova sede farmaceutica dovrà essere trasmessa entro **il prossimo 23 aprile 2012**;

Posto in rilievo che:

- Il territorio di San Giovanni T.no nell'ultimo decennio è stato oggetto di un rilevante sviluppo urbanistico/edilizio e demografico; in particolare tale sviluppo ha avuto riguardo anche alla zona della loc. Dragonara; si è assistito infatti alla nascita di nuovi importanti edifici a carattere sia commerciale che residenziale e direzionale, alla realizzazione di un rilevante programma di interventi da parte di questo Comune, quali la costruzione di un nuovo edificio scolastico, nuova area attrezzata a disposizione della collettività, nuove viabilità ed aree a parcheggio;
- Tale loc. Dragonara il cui nucleo principale si è sviluppato a ridosso dell'arteria stradale della ex Tiburtina, è effettivamente priva dell'assistenza farmaceutica ed il problema riguardo non solo il nucleo principale ma anche la parte a monte (zona collinare) oltre che quella a valle (zona via Salara zona ind.le e commerciale);
- Allo stato, dunque, la zona centrale del paese è dotata di n.2 sedi farmaceutiche operanti, la parte collinare ed alta del paese, ivi incluso il nucleo storico di San Giovanni T.no, servita dalla circoscrizione farmaceutica n.3, mentre in effetti la zona della fraz. Dragonara risulta effettivamente priva di copertura del servizio;

Valutato che:

- Per tutto questo, l'amministrazione comunale ritiene rispondente ai criteri normativi di cui al nuovo art. 11 L. 27/2012, la individuazione della nuova sede farmaceutica nella zona di Dragonara secondo la planimetria allegata atteso che:
 - La popolazione residente nella nuova circoscrizione è di n. 3.420 secondo i dati Istat alla data del 31.12.2010;
 - La circoscrizione è tale da garantire il miglioramento dell'accessibilità al servizio farmaceutico in ragione dello sviluppo edilizio e demografico avuto negli ultimi anni ed, inoltre, in considerazione della viabilità esistente è tale da rendere accessibile il servizio anche alle zone collinare, ancorchè non caratterizzata da alta densità abitativa, ed a quella più a valle rispetto al nucleo centrale di Dragonara, per quanto detto più sopra;
- La nuova circoscrizione di Dragonara è servita da una importante viabilità costituita dal viale Pietro Nenni (già ss Tiburtina Valeria), è posta a ridosso dell'importante svincolo autostradale della A14, e vi sono una serie di arterie stradali che collegano la parte collinare con quella più a valle (via Dragonara, Via Regolizie, via Di Nisio, via Ponte Marino, via Salara, via Aterno, ecc.);

Fatto presente che:

DELIBERA DI GIUNTA n.83 del 17-04-2012 COMUNE DI S. GIOV. TEATINO

- Tale nuova circoscrizione farmaceutica risulta delimitata, quindi, come segue: Fiume Aterno Pescara, via Salara, via Po, via Chicchiaretta, tratto via Lisbona e via Ciafara, via Ponte Marino-via Campania, via Chieti, via Regolizie e confine con Chieti;
- La individuazione della quarta sede farmaceutica, per come fin qui ipotizzata, incide sulle circoscrizioni esistenti, sicchè con la nuova sede farmaceutica la ripartizione della popolazione residente risulterà articolata come qui di seguito:
 - a. Popolazione residente al 31.12.2010: 12.489;**
 - b. Popolazione residente nella circoscrizione n. 1 : n. 3.560;
 - c. Popolazione residente nella circoscrizione n.2: n. 3.586;
 - d. Popolazione residente nella circoscrizione n.3: n. 1.923;
 - e. Popolazione residente nella circoscrizione n.4 di nuova istituzione: n. 3.420.**

Messo in evidenza che:

- In conformità al più volte richiamato art.11 del DL n.1/2012, conv. nella Legge 27/2012, lo scorso 16 aprile, i rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno incontrato il Presidente dell'ordine dei farmacisti di Chieti ed il rappresentante della Azienda Sanitaria Locale di Chieti, per ottenere il loro parere sulla proposta di istituzione della nuova sede farmaceutica;
- All'esito della riunione, i predetti hanno espresso parere favorevole, come dedotto nel relativo verbale;
- In data odierna, il Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL n.2 ha fatto pervenire il parere favorevole, così come il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti di Chieti, nella seduta del 16 aprile, ha reso parere favorevole alla proposta in quanto soddisfa i requisiti richiesti dalla L. n.27/2012;

Rilevata la propria competenza all'assunzione del presente atto ex art.48 D.Lgs 267/00;

UNANIME DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di proporre alla Giunta Regionale, nell'ambito del procedimento di istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell'art.11 del D.L. n.1/2012, conv. nella Legge 24.03.2012, n.27, per le ragioni esposte nella parte motivazionale della presente, la istituzione della nuova sede farmaceutica (n.4) nella zona della fraz. Dragonara, il tutto come meglio descritto nella parte motivazionale del presente atto e risultante dalle schede descrittive e dagli allegati elaborati grafici;
3. Di dare atto che con la istituzione della predetta sede farmaceutica, le sedi sul territorio comunale saranno quattro come prescritto dal nuovo quadro normativo e che la Regione entro sessanta giorni dall'invio delle proposte comunali, bandirà il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle nuove sedi e di quelle vacanti;
4. Di dare atto che costituiscono allegati al presente atto gli elaborati grafici relative alla nuova circoscrizione, la scheda descrittiva ed il modello ISTAT P2 relativo alla consistenza demografica al 31.12.2010;

Ravvisata, infine, la necessità di dare al presente atto immediata eseguibilità onde garantire l'immediato seguito amministrativo;

Con votazione unanime espressa ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 267/00;

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato 1
Scheda descrittiva nuova sede farmaceutica

La nuova circoscrizione farmaceutica (n.4) è localizzata nella zona della fraz. Dragonara; la zona individuata è posta a ridosso dell'importante svincolo autostradale della A14, ed è servita da una importante viabilità costituita dal viale P. Nenni (già SS Tiburtina Valeria), e vi sono una serie di arterie stradali che collegano la parte collinare con quella più a valle (via Dragonara, Via Regolizie, via Di Nisio, via Ponte Marino, via Salara, via Aterno, ecc.). Risulta delimitata come segue:

Fiume Aterno-Pescara, via Salara, via Po, via Chicchiaretta, tratto via Lisbona e via Ciafarda, via Ponte Marino-via Campania, via Chieti, via Regolizie e confine con Chieti.

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPONE MARIA GRAZIA

SINDACO
MARINUCCI LUCIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 19-04-2012 al 04-05-2012, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U.E.L. D.Lgvo n. 267/00, senza reclami;
- E' stata trasmessa in elenco contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125 del D.Lgvo n. 267/00 T.U.E.L.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-04-2012

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

Dalla residenza comunale li,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPONE MARIA GRAZIA